



Legge di bilancio 2020 - Quadro di sintesi degli interventi - A.S. 1586 ANNESSO

AFFARI ESTERI

Il disegno di legge di bilancio 2020 dispone interventi in **materia di attrazione degli investimenti stranieri e di promozione del *Made in Italy*** :

Attrazione degli
investimenti
stranieri e
promozione del
Made in Italy

- autorizza la spesa di **44,895 milioni** di euro per il **2020** e di **40,290 milioni** di euro per il **2021** a valere sullo stato di previsione del MAECI. L'**attuazione del Piano** viene confermata in capo all'**ICE** – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (**articolo 32, comma 1**);
- nella stessa prospettiva vengono autorizzati alcuni interventi di potenziamento del contingente di **personale con funzioni di esperto** nelle **rappresentanze diplomatiche** e negli **uffici consolari all'estero (articolo 32, comma 2)**.

In tema di partecipazione italiana alle organizzazioni internazionali:

- viene autorizzata la partecipazione italiana alla **ricapitalizzazione di banche e fondi multilaterali di sviluppo (articolo 61)**;
- è prevista una **riduzione del contributo italiano all'ONU**, pari a **pari a 36 milioni di euro a decorrere dal 2020**. È inoltre previsto che il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga, anche sul piano internazionale, per negoziare un adeguamento dei criteri di contribuzione dell'Italia alle organizzazioni internazionali delle quali è parte (**articolo 72, comma 17**).

Partecipazione
italiana ad
organizzazioni e
missioni
internazionali

Sul versante della **partecipazione italiana alle missioni internazionali**, è stato disposto nella **Sezione II** un rifinanziamento di **850 milioni** sia per il 2021 che per il 2022.

AGRICOLTURA

Per il **settore agricolo** e della **pesca** sono previsti i seguenti interventi:

- estensione al 2020 dell'**esenzione ai fini Irpef** - già prevista per il triennio 2017-2019 - dei **redditi dominicali e agrari** relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per l'**anno 2021**, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del **50% (articolo 21)**;
- incremento di **40 milioni** di euro per il 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori al fine di ristorare le imprese agricole ubicate colpite dalla **cimice asiatica (articolo 59)**;
- l'**esonero** dal versamento totale dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'**invalidità, la vecchiaia ed i superstiti** a favore dei **coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali**, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi (**articolo 60, comma 1**);
- la concessione di **mutui a tasso zero** in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di **aziende agricole** condotte da **imprenditrici agricole**, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi **nel limite di 300.000 euro**, della **durata massima di 15 anni** comprensiva del periodo di preammortamento. A tal fine è istituito nello stato di previsione del MIPAAF un **fondo rotativo** per l'attuazione delle disposizioni relative alla concessione dei predetti mutui a tasso zero (**articolo 60, commi 2, 3 e 4**);
- l'istituzione nello stato di previsione del MIPAAF del **Fondo per la competitività delle filiere agricole**, finalizzato a sostenere lo **sviluppo** e gli **investimenti** delle filiere, con una dotazione finanziaria iniziale di **15 milioni** di euro per il 2020 e **14,5 milioni** di euro per il 2021 (**articolo 60, comma 5**);
- una riduzione dello **sgravio contributivo** per le imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi, stabilendo che, a decorrere dal 2020, lo stesso

Esenzione
IRPEF

venga corrisposto nel limite del 44,32% invece dell'attuale 45,07% (**articolo 2, comma 20**).

AMBIENTE, TERRITORIO ED ENERGIA

In materia di ambiente:

- sono previste misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un **Green new deal italiano**, mediante l'istituzione di un Fondo con una dotazione complessiva di **4,24 miliardi di euro per gli anni 2020-2023**. Parte di tale dotazione - per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 - sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
- viene poi estesa l'operatività di misure agevolative già previste a legislazione vigente al fine di realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la **decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, la rigenerazione urbana**, il turismo sostenibile, l'**adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico** ed, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali;
- si prevede altresì la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione del "Green climate Fund" previsto dalla L. 204/2016, autorizzando una spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 (**articolo 11**);
- sempre nel quadro delle iniziative volte a promuovere il *Green New Deal*, sono, poi, introdotte misure in materia di **green mobility** con la prescrizione che il rinnovo delle dotazioni degli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni avvenga per almeno la metà mediante acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida (**articolo 12**);
- è prevista l'istituzione di un'**imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego** (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili e delle siringhe, nonché un **credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche per l'adeguamento tecnologico** finalizzato alla produzione di manufatti **biodegradabili e compostabili** (**articolo 79**);
- sono inoltre prorogate per l'anno 2020 le **detrazioni** spettanti per le spese sostenute per interventi di **efficienza energetica** (c.d. **ecobonus**), di **ristrutturazione edilizia** e per l'acquisto di **mobili e di grandi elettrodomestici**, la cui disciplina è contenuta negli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013 (**articolo 19**).

Green New Deal

Plastic Tax

Ecobonus

In materia di politiche per il territorio, sono stanziati risorse, per complessivi **9,1 miliardi di euro**, per gli anni dal 2021 al 2034 per l'assegnazione, con DPCM da emanare entro il 31 gennaio 2020, di **contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana** volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale (**articolo 8, commi 11 e 12**).

Riigenerazione urbana

Con riferimento alle misure volte a far fronte alle esigenze abitative, si prevede l'adozione di un **Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare**, finalizzato alla riduzione del disagio abitativo in un'ottica di sostenibilità e densificazione e senza consumo di nuovo suolo, con l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a **853,81 milioni euro** per gli anni 2020-2033 (**articolo 53**).

Sempre in tema di politiche di settore in materia di recupero edilizio, viene inoltre introdotta una nuova tipologia di detrazione fiscale, concernente la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, **finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici** (**articolo 25**).

Interventi per le facciate

Si istituisce nell'ambito del Fondo di garanzia per la prima casa una sezione speciale per la concessione, a titolo **oneroso**, di **garanzie**, a prima richiesta, nella misura massima del **50 per cento** della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai **condomini**, connessi ad interventi di **ristrutturazione** per accrescimento dell'**efficienza energetica** (**articolo 11, comma 7**).

Ecobonus risparmio energetico

Si segnalano, altresì, le misure che prevedono contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di **efficientamento energetico** (su cui si veda la

scheda sulle politiche di settore in materia di "infrastrutture e trasporti").

CULTURA E SPETTACOLO

Per quanto concerne gli interventi per **cultura e spettacolo**, nella **sezione I**:

- si prevede la destinazione di un nuovo **fondo** istituito nello stato di previsione del **Ministero dell'interno**, per gli anni **dal 2025 al 2034**, per investimenti a favore dei comuni, anche alla **valorizzazione dei beni culturali (articolo 8, commi 13-15)**;
 - **per il 2020**, viene **rifinanziata**, la **Card cultura per i diciottenni**, attiva dal 2016, nel limite di spesa di **€ 160 mln**. Rispetto alla disciplina prevista per il 2019, alle tipologie di beni e attività già acquistabili (biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; libri; musica registrata; prodotti dell'editoria audiovisiva; titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali; corsi di musica, di teatro o di lingua straniera) si aggiungono gli **abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale (articolo 43)**;
 - a decorrere **dal 2020**, è autorizzata la spesa di **€ 22,5 mln** annui, da destinare al **personale non dirigenziale** del MIBACT per **indennità**. Ai relativi oneri si provvede utilizzando una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla **vendita dei biglietti di ingresso** ai luoghi e agli istituti di cultura di appartenenza statale (**articolo 44, comma 1**). Inoltre, a decorrere **dal 2020**, si prevede che una ulteriore quota degli stessi proventi – non superiore a **€ 10 mln** annui - è destinata a remunerare le prestazioni per il **lavoro straordinario del personale** del MIBACT (**articolo 44, comma 2**);
 - **per il 2020**, è incrementata di **€ 75 mln** la dotazione del **Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo**, utilizzando una quota delle risorse già assegnate con delibera CIPE n. 31/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del MIBACT (**articolo 44, comma 3**);
 - **per il 2020**, è incrementato di **€ 10 mln** lo stanziamento del **Fondo unico per lo spettacolo (FUS)**, a valere sull'autorizzazione di spesa di € 15.410.145 recata dall'art. 2, co. 1, del D.L. 59/2019 (L. 81/2019) per assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività dell'allora MIBAC e delle sue strutture periferiche (**articolo 44, comma 4**);
 - si prevede un **Programma innovativo nazionale per la rinascita urbana**, nell'ambito del quale i criteri per la valutazione delle proposte devono privilegiare, fra l'altro, il **recupero** e la **valorizzazione dei beni culturali (articolo 53)**;
 - per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a € 120.000, si **riduce il grado di detraibilità** dall'imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili al 19%, tra i quali quelli relativi alle:
 - **spese** sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle **cose vincolate**;
 - **erogazioni liberali** in denaro a favore di specifici soggetti che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano **attività culturali**;
 - **erogazioni liberali** in denaro per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello **spettacolo (articolo 75)**;
 - si prevede la possibilità di **riduzione del canone unico** patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per le **occupazioni** e le **diffusioni di messaggi pubblicitari**:
 - effettuate in occasione di **manifestazioni culturali**, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per **fini non economici**. Ove le stesse siano realizzate con il patrocinio di un comune, di una provincia o di una città metropolitana, tali soggetti possono anche prevedere l'esenzione dal canone (**articolo 97, comma 17, lett. a)**);
 - con **spettacoli viaggianti (articolo 97, comma 17, lett. c)**).
- Inoltre, si **esentano** dal predetto **canone** le occupazioni effettuate da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi per finalità specifiche di **cultura (articolo 97, comma 18, lett. a)** e i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei **locali di pubblico spettacolo**, se riferiti alle rappresentazioni in programma (**articolo 97, comma 18, lett. o)**).

Card cultura
18enni

Personale
MIBACT

Fondo cinema

Fondo unico per
lo spettacolo

Per quanto concerne gli interventi presenti in **sezione II** per gli ambiti cultura e spettacolo, si segnala, in particolare, per il 2020, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, il definanziamento per – **€ 30 mln** del **Fondo per la tutela del patrimonio culturale** (cap. 8099/3), a valere sulle risorse del Fondo investimenti amministrazioni centrali (articolo 1, comma 95, L. 145/2018). Le risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale ammontano, pertanto, a **€ 139,2 mln**.

Fondo tutela patrimonio culturale

FINANZA REGIONALE E LOCALE

Per quanto riguarda la **finanza regionale**, si segnala:

Finanza regionale

- l'anticipo di un anno riguardo la facoltà per le **regioni a statuto ordinario** di utilizzare il **risultato di amministrazione** e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, definendo, altresì, una disciplina transitoria in materia di monitoraggio e certificazione dell'equilibrio di bilancio (**articolo 63**);
- con riferimento alle **regioni a statuto speciale**, si istituisce un Fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinato ai territori delle regioni **Sicilia e Sardegna** (**articolo 100**).

Per quanto attiene alla **finanza degli enti locali**, si segnala:

Finanza locale

- la rideterminazione della dotazione annuale del **Fondo di solidarietà comunale (FSC)** con una riduzione di circa 14,2 milioni di euro annui (**articolo 98**);
- la destinazione ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, di 110 milioni di euro a **ristoro del minor gettito** ad essi derivante a seguito dell'introduzione della **TASI**, nell'ambito della riforma della tassazione immobiliare del 2013 (**articolo 67**);
- al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali si dispone l'aumento del limite massimo di ricorso ad **anticipazioni di tesoreria**, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2020-2022 (**articolo 68**);
- si demanda ad un decreto del ministro dell'economia, da adottare entro il 28 febbraio 2020 previa intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, l'individuazione di modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei **mutui a carico degli enti locali**, anche prevedendo l'accollo e la ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato (**articolo 69**);
- Specifiche disposizioni riguardano, poi, i **comuni montani**, con il raddoppio (da 5 a 10 milioni) dei finanziamenti destinati al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani a partire dal 2020 (**articolo 65**), nonché le **isole minori**, con l'istituzione di un apposito Fondo per gli investimenti, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per il 2020 (**articolo 66**).
- Si segnalano, infine, una serie di disposizioni volte a promuovere, attraverso specifici contributi, gli **investimenti di comuni e regioni** finalizzati all'efficientamento energetico, alla rigenerazione urbana e alla messa in sicurezza di edifici e territorio, nonché a favore di **province e città metropolitane** per interventi straordinari di manutenzione di strade e scuole (per maggiori elementi al riguardo si rimanda al capitolo "*Ambiente, territorio, energia*") (**articolo 8**).

Contributi agli investimenti

GIUSTIZIA

Gli interventi proposti nel settore della giustizia mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria e riguardano essenzialmente il personale.

Con riferimento agli **interventi sul personale**, il provvedimento:

- prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2020, i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020 (**articolo 48**);
- demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, la definizione delle modalità e dei criteri per l'assunzione di sette **direttori di istituti penitenziari minorili** (**articolo 49**);
- sostituisce le piante organiche di **magistrati distrettuali** con le **piante organiche flessibili distrettuali**; in particolare si prevede che con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi, sentito il CSM, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, sia individuato il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla **sostituzione dei**

Assunzione magistrati

Piante organiche flessibili distrettuali

magistrati assenti ovvero alla assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in **condizioni critiche di rendimento**. Con le medesime modalità sono determinate le piante organiche flessibili per ciascun distretto nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura. Sono inoltre fissati i criteri di destinazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, le modalità e i criteri dell'assegnazione nonché le modalità di calcolo dell'anzianità di servizio per i magistrati assegnati alla suddetta pianta (**articolo 52**).

Un ulteriore intervento, concerne l'**esenzione dalle imposte delle somme liquidate** a titolo di indennità di risarcimento in esecuzione delle pronunce o degli accordi sostitutivi della **Corte europea dei diritti dell'uomo** qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale (**articolo 51**).

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI

In materia di informazione e comunicazioni, nella **I sezione**:

- si innalza, a regime, a **€ 8.000** annui la soglia reddituale prevista ai fini dell'**esenzione** dal pagamento del **canone** di abbonamento alle radioaudizioni in favore di soggetti di età pari o superiore a **75 anni** (**articolo 42**);
- si prevede la concessione, a decorrere **dal 2020**, di **contributi** a favore delle **scuole pubbliche** di ogni ordine e grado, fino all'80% della spesa sostenuta entro l'anno precedente, per l'**acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici**, nel limite di **€ 20 mln** annui (**articolo 45, commi 1 e 2**);
- si differisce al **31 gennaio 2021** (invece del 31 gennaio 2020) l'**abolizione** dei **contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale** e si prevede che decorre dall'annualità di contributo **2020** (invece che dall'annualità di contributo 2019) la **riduzione progressiva** dell'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa, fino alla totale abolizione a decorrere dall'annualità di contributo 2023, per le seguenti categorie di **imprese editrici di quotidiani e periodici**: imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici; enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto; imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro (**articolo 45, comma 3**);
- si autorizza una spesa massima di **€ 8 mln** annui per il periodo **2020-2022** per lo svolgimento del **servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari**. Nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento del servizio, si prevede la "proroga" della convenzione – scaduta a maggio 2019 – con il Centro di produzione S.p.a., titolare dell'emittente Radio Radicale (**articolo 46**);
- si **esentano** dal **canone unico** patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - istituito a partire dal 1° gennaio 2021 per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari (**articolo 97, commi 1-22**) - i **messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se** esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita (**articolo 97, comma 18, lett. g**)).

Canone RAI
75enni

Contributi
editoria

Radio Radicale

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

In materia di **infrastrutture**, è prevista una serie di misure finalizzate ad incrementare le risorse assegnate a comuni, province, città metropolitane e regioni per la realizzazione di **opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e territorio**.

Infrastrutture

In particolare quanto alle **risorse destinate ai comuni**:

- si prevede, per gli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di **efficientamento energetico** (ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) e **sviluppo territoriale sostenibile** (**articolo 8, commi 1-9**);
- si modifica la disciplina, già recata dalla legge di bilancio 2019, relativa alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di incrementare (**da 4,9 a 8,8 miliardi di**

euro) gli stanziamenti finalizzati alla concessione dei contributi ed includere tra le opere finanziabili anche quelle volte all'efficientamento energetico degli edifici (**articolo 8, comma 10**);

- si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, per investimenti nei comuni, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori dell'**edilizia pubblica**, della **manutenzione della rete viaria**, del **dissesto idrogeologico**, della **prevenzione del rischio sismico** e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali (**articolo 8, commi 13-15**);
- si prevede l'assegnazione (nel limite complessivo di **2,78 miliardi di euro** per gli anni dal 2020 al 2034) di **contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva** per interventi di messa in sicurezza del territorio, di edifici pubblici e di strade, ponti e viadotti (**articolo 8, commi 16-23**).

Quanto alle **risorse destinate a province e città metropolitane**:

- si prevede la concessione di contributi, per un importo complessivo di **6,1 miliardi di euro** (aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente) per il periodo 2020-2034, per il finanziamento degli interventi relativi a **programmi straordinari di manutenzione della rete viaria** nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di **manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole** degli enti medesimi (**articolo 8, commi 26-28**).

Quanto alle **risorse destinate alle regioni a statuto ordinario**:

- si incrementano di 2,4 miliardi di euro le **risorse** per la realizzazione di **opere pubbliche** per la **messa in sicurezza** degli edifici e del territorio, nonché per interventi relativi alla **viabilità**, alla **rigenerazione urbana**, alla **riconversione energetica** e alle **infrastrutture sociali** (**articolo 8, commi 29-30**);
- si istituisce il **Fondo per gli investimenti nelle isole minori**, con una dotazione finanziaria complessiva per gli anni 2020, 2021 e 2022 pari a 56 milioni di euro, per il finanziamento di **progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni delle isole minori** (**articolo 66**).

Nel settore **dei trasporti** si registra, con riguardo al **settore del trasporto pubblico locale**:

Trasporti

- il finanziamento della **linea 2 della metropolitana di Torino** per la realizzazione della quale si autorizza la spesa di complessivi **828 milioni di euro** secondo la seguente ripartizione annuale: 50 milioni per l'anno 2020, 80 milioni per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023, 124 milioni per l'anno 2024 e 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 (**articolo 7, comma 3**).
- in **sezione seconda** si prevede una riduzione di risorse per complessivi **51,6 mln nel 2020, 21,8 mln nel 2021 e 25,8 mln nel 2022** relativamente proprio agli **interventi per le metropolitane** (sul cap. 7400 relativo al completamento degli interventi per le metropolitane e sul cap. 7150 relativo all'ammodernamento tecnologico).

Trasporto pubblico locale

Con riferimento al settore portuale in senso lato:

- viene **esteso** ai beni acquisiti entro il **31 dicembre 2022, il credito d'imposta** concesso per gli **investimenti nelle ZES**, delle quali è altresì previsto una modifica in relazione alla **governance** (**articolo 36**);
- in **sezione seconda**, si prevede la riduzione per complessivi **15 mln nel 2020, 27 mln nel 2021 e 1 mln nel 2022**, relativa alle risorse per la realizzazione di **infrastrutture portuali** con riguardo sia al **Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti** (sul cap. 7264 per 10 mln € triennali), sia per le spese sul cap. 7600 (- 5 milioni triennali) relative allo stanziamento della legge di Stabilità 2015 per la competitività dei porti italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, sia sul **Fondo per le infrastrutture portuali** (cap. 7258), per il quale si prevede per il 2021 una riduzione di 10 mln € (a valere sul piano gestionale 2 relativo alla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n.232 del 2016) e di -1,03 mln € sul piano gestionale 4 (a valere sul Fondo da ripartire istituito dalla legge di bilancio 2019).

Zone economiche speciali e interventi sui porti

Gli ulteriori interventi consistono essenzialmente in **definanziamenti di modesto importo** per l'esame dei quali si rinvia al dossier sulla legge di bilancio, sezione prima e seconda.

LAVORO E OCCUPAZIONE

In materia di lavoro e occupazione il disegno di legge di bilancio contiene, in particolare, disposizioni in materia di **sgravi contributivi**, di **congedo obbligatorio di paternità**, di **riduzione dei premi e contributi INAIL**, nonché di riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (cosiddetto **cuneo fiscale**).

- Il disegno di legge di bilancio interviene sulla disciplina in materia di **riduzione dei contributi previdenziali** relativamente alle **assunzioni** con contratto di lavoro dipendente **a tempo indeterminato** di soggetti di età inferiore a determinati limiti, analoga a quella già prevista dall'art. 1-*bis* del D.L. 87/2018 (mai attuata per la mancata emanazione del relativo decreto ministeriale) che viene conseguentemente abrogata. In particolare, la suddetta **riduzione**, in favore dei datori di lavoro privati e pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti, opera con riferimento alle assunzioni di **soggetti aventi meno di 35 anni di età effettuate nel biennio 2019-2020** (mentre per gli anni successivi resta fermo il limite di 30 anni). Si conferma, inoltre, che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari stabiliscano, per il 2019 e il 2020, **l'elevamento dello sgravio, fino ad un massimo del 100%, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna** (come disposto dall'art. 1, c. 247, della L. 145/2018) (**articolo 6, comma 2**).
- Con riferimento alle nuove iscrizioni nella **previdenza agricola** effettuate nel corso del 2020, viene riconosciuto l'esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, dalla contribuzione in materia pensionistica ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni (**articolo 60, comma 1**).
- Si prevede, inoltre, una **riduzione dello sgravio contributivo** totale previsto per le **imprese armatoriali** e per il loro personale dipendente imbarcato, stabilendo che, a decorrere **dal 2020, venga corrisposto nel limite del 44,32%** (**articolo 72, comma 20**).
- Viene **prorogato per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità**, elevandone la durata a **sette giorni** (**articolo 41, comma 4**).
- Si estende **all'anno 2022** l'applicazione del **meccanismo di riduzione dei premi e contributi** per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, già previsto sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi (**articolo 6, comma 1**).
- Con riferimento alla **tassazione delle persone fisiche e del lavoro**, si segnala la costituzione del **Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (cuneo fiscale)**, con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e 5 miliardi a decorrere dal 2021 (**articolo 5**).

Sgravi
contributivi

Congedo
obbligatorio di
paternità

INAIL

Cuneo fiscale

Con riferimento alla **Sezione II** del disegno di legge di bilancio, si segnala un rifinanziamento di **300 milioni complessivi**, nel Ministero del lavoro, destinati a vario titolo al **Fondo per l'occupazione**.

MISURE PER LA CRESCITA E POLITICHE FISCALI

Misure per la crescita e politiche fiscali

In relazione alle politiche fiscali, si prevede, in primo luogo, **la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021** delle cd. **clausole di salvaguardia**, ovvero dei programmati aumenti delle aliquote IVA e delle accise. Per gli anni successivi al 2020 si prevede l'aumento dell'IVA ridotta dal 10 al 12% e dell'IVA ordinaria di 3 punti percentuali per il 2021 (al 25%) e di 1,5 punti percentuali (fino al 26,5%) a decorrere dal 2022 (**articolo 2**).

Sterilizzazione
aumenti IVA e
accise

Un primo gruppo di misure riguarda la **tassazione immobiliare**. Il provvedimento, più in dettaglio:

Regime fiscale
immobiliare

- riduce dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell'aliquota della **cedolare secca** sulle locazioni abitative a canone concordato, nei comuni ad alta densità abitativa (**articolo 4**);
- proroga al 2020 le detrazioni per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (**articolo 19**);

- consente di **dedurre** dall'IRPEF il 90 per cento delle **spese** relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della **facciata** degli edifici (cd. **bonus facciate, articolo 25**);
- effettua una complessiva riforma dell'imposizione immobiliare locale, **unificando le due vigenti forme di prelievo** (l'Imposta comunale sugli immobili, **IMU** e il Tributo per i servizi indivisibili, **TASI**). L'aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. Tra le principali novità, viene ridotta l'aliquota per i fabbricati rurali strumentali e si anticipa al 2022 la deducibilità integrale dell'IMU sugli immobili strumentali (**articolo 95**).

In materia di **finanza locale** - oltre alla già menzionata riforma dell'IMU – si segnalano alcuni interventi di **complessivo riordino**: per quanto riguarda la **riscossione degli enti locali**, sono riformati gli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva con l'introduzione dell'istituto dell'**accertamento esecutivo**, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (**articolo 96**). Si istituisce, dal 2021, il **canone unico di concessione**, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, entrambi destinati a sostituire le molteplici forme di prelievo oggi vigenti (**articolo 97**).

Finanza locale

Con riferimento al **regime fiscale delle persone fisiche e del lavoro**, si segnalano in questa sede i seguenti interventi:

Regime fiscale persone fisiche e lavoro

- la costituzione del **Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (cuneo fiscale)**, con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e 5 miliardi a decorrere dal 2021 (**articolo 5**);
- la riduzione **delle detrazioni IRPEF al 19 per cento** per i contribuenti con reddito superiore a 120.000 euro, ad eccezione delle spese per interessi su prestiti e mutui agrari, l'acquisto e la costruzione dell'abitazione principale e le spese sanitarie per patologie gravi (**articolo 75**); si condiziona l'agevolazione all'utilizzo di **versamento bancario o postale** ovvero di altri sistemi di **pagamento tracciabili (articolo 85)**;
- viene ridotta, sino ad azzerarla per alcuni modelli di veicolo, la percentuale di **deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali**, con riferimento ai **veicoli ritenuti inquinanti (articolo 78)**;
- si eleva da 7 a 8 euro la quota esentasse dei **buoni pasto elettronici** e si riduce da 5,29 a 4 euro quella dei buoni pasto erogati in formato diverso da quello elettronico (**articolo 83**);
- con riferimento al **regime forfettario**, viene soppressa l'imposta sostitutiva al 20% per i contribuenti con ricavi fino a 100.000 euro, originariamente prevista a partire dal 2020; si reintroduce, per l'accesso al regime forfettario al 15%, il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l'esclusione per chi ha redditi di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro; si stabilisce un sistema di premialità per incentivare la fatturazione elettronica (**articolo 88**).

Numerosi **crediti d'imposta vigenti** vengono prorogati o rimodulati:

Crediti d'imposta vigenti

- si estende al 2020 il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di **impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (articolo 20)**;
- si proroga al 2020 il credito d'imposta **formazione 4.0 (articolo 23)**;
- viene prorogato al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per l'acquisto di **beni strumentali per i comuni** di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo **colpiti dagli eventi sismici** succedutisi dal 24 agosto **2016 (articolo 24)**;
- si proroga al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per l'acquisto di **beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive nel **Mezzogiorno (articolo 37)**;
- si innalza dal 25 al 50 per cento il credito di imposta per **investimenti in ricerca e sviluppo** nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (**articolo 38**).

Specifiche misure riguardano il **regime fiscale delle imprese**:

Regime fiscale imprese

- sono prorogati al 2020 **superammortamento e iperammortamento**, che consentono di aumentare a fini fiscali il costo degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (**articolo 22**);
- viene ripristinato dal 2019 il meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica - **ACE**, abrogato dalla legge di bilancio 2019 (**articolo 30**);
- viene prorogata al 2020 la facoltà di **rivalutazione di beni e partecipazioni**, mediante versamento di un'imposta sostitutiva all'11 per cento; aumenta dal 20 al 26 per cento

l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni (**articolo 89**);

- si dispone il **differimento** delle **percentuali di deducibilità**, a **fini IRES e IRAP**, previste da alcune norme di legge (relative allo *stock* di svalutazioni e perdite su crediti, per gli enti creditizi e finanziari; alla riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie, derivante dalla prima applicazione dei principi contabili IFRS 9; alle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, cosiddette imposte differite attive - DTA) (**articolo 90**);
- si limita la **deducibilità** fiscale delle quote di ammortamento dei **beni** gratuitamente **devolvibili** alla scadenza della concessione, in capo alle **imprese concessionarie del settore autostradale** (**articolo 91**);
- si **sterilizzano le esenzioni** dal pagamento delle aliquote di prodotto **della coltivazione di idrocarburi** per i versamenti dovuti **per il triennio 2020-2022** (**articolo 94**).

Si segnala poi un **complesso di misure fiscali relative al comune di Campione d'Italia**, in considerazione dell'inclusione dell'ente nel territorio doganale europeo e nell'ambito territoriale di operatività della disciplina armonizzata delle accise. Si disciplina una nuova imposta locale sul consumo (ILCCI), con aliquote allineate a quelle dell'IVA svizzera; viene chiarito che Campione d'Italia e le acque territoriali del lago di Lugano sono incluse nell'ambito di applicazione della disciplina sulle accise e nel territorio doganale; sono previste agevolazioni IRPEF, IRES e IRAP per i soggetti residenti, che consistono nella riduzione a metà delle imposte per cinque anni. Infine è istituito un credito d'imposta per i nuovi investimenti iniziali nel territorio di Campione d'Italia, fino al 2024 (**articolo 70**).

Misure fiscali
Campione
d'Italia

Parte dell'articolato contiene misure in materia di **accise e imposte di consumo**. In particolare:

- sono **esclusi dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale**, dal 1° marzo 2020, i veicoli euro 3 e inferiori e, dal 1° gennaio 2021, anche i veicoli euro 4 o inferiori (**articolo 76**);
- sono rimodulate e innalzate le **accise gravanti sui prodotti energetici** utilizzati per la produzione di energia elettrica (**articolo 77**);
- viene istituita un'**imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI)**, ad esclusione dei manufatti compostabili e delle siringhe. Si riconosce un **credito di imposta** alle imprese del settore pari al 10% delle spese sostenute, fino al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili (**articolo 79**);
- sono elevate le **accise sui tabacchi lavorati**, in particolare innalzando l'importo dell'accisa minima e dell'onere fiscale minimo (quest'ultimo valevole per le sigarette), nonché l'importo dell'aliquota di base sui predetti prodotti (**articolo 80**);
- si assoggettano a **imposta di consumo** i prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, ovvero **filtri e cartine** (**articolo 81**);
- si istituisce un'**imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate** nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione (**articolo 82**).

Accise e
imposte di
consumo

Il disegno di legge reca inoltre alcune misure volte a far **emergere base imponibile e, più in generale, potenziare il contrasto all'evasione fiscale**:

- in primo luogo, si stanziavano 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 per l'attribuzione di rimborsi in denaro a favore di soggetti che fanno uso di **strumenti di pagamento elettronici** (**articolo 31**);
- si modifica l'**imposta sui servizi digitali** introdotta dalla legge di bilancio 2019 e ne consente l'applicazione dal 1° gennaio 2020, svincolandone l'operatività dalla normativa secondaria (**articolo 84**);
- si stabilisce infine (**articolo 86**) che, per le attività di **analisi del rischio di evasione** effettuate utilizzando le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l'anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza si possano avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono.

Contrasto
all'evasione
fiscale

In tema di **entrate extratributarie e giochi**:

- si dispone l'indizione di una **gara** per l'affidamento da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una serie di **concessioni in scadenza** per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro (**articolo 92**);

Giochi

- si prevede l'**incremento del prelievo sulle vincite** conseguite mediante apparecchi *videolottery*, giochi numerici a totalizzatore nazionale e lotterie nazionali ad estrazione istantanea (**articolo 93**).

Occorre infine ricordare che è all'esame della Camera il **decreto-legge n. 124 del 2019**, che costituisce –secondo quanto rilevato nella Nota di aggiornamento al DEF e nel Documento Programmatico di Bilancio –**parte integrante della manovra finanziaria**.

Misure fiscali
D.L. 124/2019

Il decreto contiene misure di **contrasto all'evasione e alle frodi fiscali**, con particolare riferimento alla filiera della **distribuzione dei prodotti energetici**, alla **documentazione elettronica delle operazioni soggette a IVA**, a forme di incentivo all'uso di **strumenti di pagamento tracciabili** e alla **trasmissione telematica dei corrispettivi**.

Il provvedimento mira inoltre a **contrastare fenomeni illegali** nel settore dei **giochi**, attraverso l'istituzione del Registro unico degli operatori del gioco pubblico e il divieto agli operatori finanziari di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale.

Il decreto-legge **inasprisce le pene per i reati tributari** e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. **confisca allargata**). Viene modificata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio di tali persone giuridiche.

Si rinvia alla [documentazione web](#) per ulteriori informazioni.

Misure per il sostegno alle imprese

Quanto alle **disposizioni in materia di sostegno alle imprese** si prevede:

Incentivi alle
imprese

- in primo luogo, un ampliamento dell'ambito operativo del **Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)**, le cui risorse potranno essere destinate al sostegno di programmi di investimento e operazioni in tema di decarbonizzazione dell'economia, economia circolare, rigenerazione urbana, turismo sostenibile, adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico; che sugli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del FRI può essere concesso un contributo a fondo perduto per spese di investimento, sino ad una quota massima del 15 per cento dell'investimento medesimo. Si prevede altresì che, per gli anni 2020-2023, le misure in favore della **nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi** possano essere integrate con una quota di finanziamento a fondo perduto in misura non superiore al 20% delle spese ammissibili a valere su risorse dei Fondi strutturali e d'investimento europei (**fondi SIE**) (**articolo 11, comma 6**).

- Si dispone un **rifinanziamento** di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025 della cd. **Nuova Sabatini**. Si prevede, tra l'altro, che la maggiorazione del contributo statale per investimenti "Industria 4.0" sia del 100% per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nelle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, nel limite complessivo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate. Una riserva pari al 25% delle risorse autorizzate è poi destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante *leasing* finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a **basso impatto ambientale** (**articolo 26**).

Nuova Sabatini

- Si interviene sulla misura in favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «**Resto al Sud**», stabilendo che, **per l'anno 2019 e per l'anno 2020**, il **requisito del limite di età**, come modificato dalla legge di bilancio 2019 (compreso tra i 18 e i 45 anni), **si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018**, dunque alla data del **1° gennaio 2019** (**articolo 39, comma 1**).

- Si autorizza la spesa di **44,895 milioni** di euro per il **2020** e di **40,290 milioni** di euro per il **2021** per il **potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia**, da destinare alle finalità, già individuate dalla normativa per l'attuazione del Piano medesimo, la cui realizzazione è in corso. Lo stanziamento di spesa è autorizzato nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (**articolo 32**).

Internazionalizzazione

- Quanto al **settore aeronautico**, vengono destinati, relativamente al quinquennio 2020-2024, una serie di incrementi alle somme assegnate nel 2019 in sede di riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Gli incrementi sono volti a garantire la prosecuzione del finanziamento dei **programmi spaziali nazionali**, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'**Agenzia spaziale europea**, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia (**articolo 28, commi 11 e 12**).
-
- Viene inoltre elevato, da 8 a 15 milioni di euro, l'importo a partire dal quale le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per la partecipazione a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale (e versate all'entrata del bilancio dello Stato) sono riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del MISE (**articolo 72, comma 16**).

Industria
aeronautica

Quanto agli interventi contenuti in Sezione II, si segnala il **rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, nella misura di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2021. Tale Fondo è stato rifinanziato per 670 milioni di euro per l'anno 2019 anche dal comma 1 dell'articolo 41 del Decreto legge di manovra, D.L. n. 124/2019.

POLITICHE DI COESIONE E MEZZOGIORNO

Si segnalano i seguenti interventi:

- si modifica la normativa sulla riorganizzazione delle procedure di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal **Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)**. In primo luogo vengono modificati i criteri per l'inserimento dei singoli interventi finanziati con le risorse del FSC nel Piano unitario denominato "Piano sviluppo e coesione", prevedendo che si operi in coerenza con le **cinque nuove "missioni"** della politica di coesione, individuate dalla Nota di aggiornamento al DEF 2019 (lotta alla povertà educativa minorile; sostegno alle infrastrutture; attuazione del Green New Deal al Sud e nelle aree interne; il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle reti tra ricerca e impresa). Sono ridefinite, inoltre, le norme per la riprogrammazione delle risorse del FSC, relative ai precedenti cicli di programmazione, che eventualmente non vengano ricomprese nel Piano sviluppo e coesione, disponendone la destinazione, oltre che ai Contratti di sviluppo e alla progettazione degli investimenti infrastrutturali, anche al finanziamento di appositi Piani sviluppo e coesione per ciascuna delle suddette "missioni" (**articolo 33**). Sul Fondo di sviluppo e coesione interviene anche la **Sezione II** del disegno di legge di bilancio, attraverso un **rifinanziamento** (in soli termini di competenza) di **5 miliardi di euro** (800 milioni nel 2021 e nel 2022 e i restanti 3.400 milioni nelle annualità 2023-2025), una riprogrammazione che anticipa 1 miliardo al 2020 dalle annualità successive (sempre solo in termini di competenza), nonché un definanziamento (sia in termini di competenza che di cassa) di 761 milioni nel 2020, di 111 milioni nel 2021, di 86 milioni nel 2022 e di 26 milioni nel 2023, utilizzati di fatto a copertura degli oneri recati da altre disposizioni dell'articolato.
- Si modifica le modalità di definizione e di verifica dell'applicazione della c.d. "**clausola del 34%**" sulla destinazione alle regioni del Mezzogiorno di una quota di risorse ordinarie in conto capitale proporzionale alla popolazione ivi residente. Inoltre, assegna ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo complessivo di 300 milioni per il quadriennio 2020-2023 (75 milioni annui) da destinare a **investimenti in infrastrutture sociali**. Il finanziamento è posto a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2014-2020, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 31 marzo 2020 (con una incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti) (**articolo 34**).
- Si incrementa di 200 milioni, di cui 60 milioni per il 2021 e 70 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse nazionali destinate alla "**Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese**" a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (**articolo 35**).
- Si istituisce il «**Fondo cresci al Sud**», della durata di 12 anni, a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese meridionali,

Fondo per lo
sviluppo e la
coesione (FSC)

Clausola 34%

Aree interne

Cresci al sud

con una dotazione iniziale di 150 milioni per il 2020 e di 100 milioni per il 2021, a valere sulle risorse del FSC. La gestione del Fondo, che ha natura di **gestione fuori bilancio**, è affidata ad **Invitalia S.p.A.**, sulla base di una convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati da Invitalia, da Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti (**articolo 39**).

- Si segnalano, infine, la proroga al 31 dicembre 2022 del credito d'imposta per gli investimenti nelle **Zone economiche speciali (ZES) (articolo 36)**, la proroga al 31 dicembre 2020 del **credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive nel Mezzogiorno (**articolo 37**), l'innalzamento, dal 25 al 50 per cento, del **credito di imposta** sulle spese per investimenti in **attività di ricerca e sviluppo** nel Mezzogiorno (**articolo 38**) e la maggiorazione del contributo statale per **investimenti "Industria 4.0"** per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno (**articolo 26**).

Crediti di imposta e contributi alle imprese

POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA

In tema di **politiche sociali**, le misure previste dal disegno di legge di bilancio sono riconducibili essenzialmente agli ambiti della **disabilità** e della **famiglia**.

Per quanto attiene la **disabilità** va ricordata l'istituzione (art. 40), nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di **un fondo a carattere strutturale denominato "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza"**, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate **all'attuazione di interventi a favore della disabilità**, finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno in materia.

Fondo per la disabilità e la non autosufficienza

Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse previste, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Sono poi previste alcune **misure a favore della famiglia (articolo 41)**:

- viene istituito il **"Fondo assegno universale e servizi alla famiglia"** con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate **all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli**. La norma non specifica quali siano i provvedimenti normativi attuativi degli interventi a valere sulle risorse del Fondo, ma indica che, dal 2021, nel Fondo verranno trasferite le risorse dedicate all'erogazione **dell'assegno di natalità (c.d. bonus bebè) e del Bonus asilo nido**.
- Per quanto riguarda il Bonus bebè, il beneficio è rinnovato per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è riconosciuto soltanto per la durata di un anno. Il Bonus diviene una prestazione ad accesso universale (attualmente spetta a condizione che il nucleo familiare sia in possesso di un ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro) modulata su tre fasce ISEE, più precisamente: assegno annuale di 1.920 euro per le famiglie con ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro; assegno annuale di 1.440 euro per le famiglie con ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro; assegno annuale di 960 euro per le famiglie con un ISEE minorenni superiore a 40.000 euro. Come già previsto, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20 per cento. Anche il Bonus asilo nido viene rimodulato su soglie ISEE differenziate; l'attuale beneficio di 1.500 euro, a decorrere dal 2020, è incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro. Entrambe le prestazioni sono riconosciute nei limiti di spesa programmati, come incrementati dal provvedimento in esame.

Fondo assegno universale e servizi alla famiglia

Bonus bebè

Bonus asilo nido

PREVIDENZA

In **materia previdenziale** si segnalano, in particolare, la proroga di due istituti che consentono, a determinate condizioni, un accesso anticipato al trattamento pensionistico (**Opzione donna**) e la corresponsione di un'indennità fino al conseguimento dei requisiti pensionistici (**Ape sociale**), nonché la modifica della disciplina transitoria in materia di **perequazione automatica** (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021.

- Viene **prorogata a tutto il 2020** la sperimentazione della cosiddetta **APE sociale**, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni e che si trovino in particolari condizioni. Inoltre, si prevede che **le disposizioni che semplificano la procedura per l'accesso all'APE sociale si applichino anche** con riferimento **ai soggetti** che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate **nel corso del 2020**. Pertanto, sono conseguentemente adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti che possono usufruire dell'istituto possono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2020, ovvero entro il 15 luglio 2020. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2020) sono prese in considerazione solamente in presenza di risorse finanziarie (**articolo 56, comma 1**). Ape sociale
- In merito all'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. **opzione donna**), ne viene estesa la **possibilità di fruizione** alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti **entro il 31 dicembre 2019**, in luogo del 31 dicembre 2018, come attualmente previsto. Conseguentemente, viene **posticipata al 29 febbraio 2020** (in luogo del 28 febbraio 2019) la data entro cui il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico (**articolo 57**). Opzione donna
- Viene modificata la disciplina transitoria finora vigente in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici, valida per il triennio 2019-2021. In particolare, la misura della perequazione viene stabilita al 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo INPS (pari, nel 2019, a 6.669,13 euro), anziché pari o inferiore a 3 volte, come nella norma transitoria finora vigente, la quale prevede un'aliquota del 97% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte) (**articolo 58, comma 1**). Perequazione dei trattamenti pensionistici
Per i casi di importo complessivo superiore, vengono confermate le aliquote previste dall'attuale disciplina transitoria, pari:
 - al 77% qualora l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo;
 - al 52% qualora l'importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;
 - al 47% qualora l'importo complessivo sia superiore a 6 volte e pari o inferiore a 8 volte il trattamento minimo;
 - al 45% qualora l'importo complessivo sia superiore a 8 volte e pari o inferiore a 9 volte il trattamento minimo;
 - al 40% per i trattamenti di importo complessivo superiore a quest'ultimo limite.Nell'applicazione delle suddette aliquote si prevede (così come nella disciplina transitoria già vigente) un meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate; tale meccanismo è inteso a garantire che i trattamenti complessivamente superiori a tale limite non risultino inferiori al medesimo limite incrementato della quota di rivalutazione automatica.
- Viene, inoltre, introdotta, a decorrere **dal 2022, una nuova disciplina a regime in materia di perequazione** (in sostituzione di quella posta dall'art. 69, c. 1, della L. 388/2000) con riferimento a singole fasce di importo dei trattamenti, anziché all'importo complessivo (**articolo 58, comma 2**).
La suddetta perequazione sarà applicata:
 - nella misura del 100% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il minimo INPS (anziché fino a 3 volte il suddetto valore, come stabilisce la norma vigente a regime);
 - nella misura del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti

pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo (anziché tra 3 e 5 volte il medesimo valore, come previsto dal citato articolo 69, comma 1, della L. n. 388); nella misura del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo (così come previsto anche dall'articolo 69, comma 1, della L. n. 388).

- Si prevede la **ricostituzione di due Commissioni tecniche**, una per lo studio della **gravosità delle occupazioni** e l'altra per l'analisi della **spesa pubblica in materia previdenziale ed assistenziale**, i cui lavori dovranno concludersi entro il **31 dicembre 2020 (articolo 56, commi 2 e 3)**.
- I **soggetti di diritto privato** che gestiscono **forme di previdenza ed assistenza obbligatorie** vengono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 72, che detta norme per la **razionalizzazione** e la **riduzione della spesa pubblica delle pubbliche amministrazioni**. Il medesimo comma conferma l'operatività della previsione che esclude i suddetti enti di diritto privato, a decorrere dal 2020, dall'ambito di applicazione delle norme di contenimento delle spese diverse da quelle che pongono vincoli in materia di personale (norme previste invece per i soggetti, tra cui i suddetti enti previdenziali, inclusi nell'elenco delle amministrazioni ai fini del conto economico consolidato redatto dall'ISTAT) (**articolo 72, comma 14**).
- Viene soppresso il Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti (**articolo 72, comma 21**).
- Infine, si prevede una **riduzione** - nella misura di 300 milioni di euro per il 2020, 900 milioni per il 2021 e 500 milioni per il 2022 - delle **risorse iscritte in bilancio ai fini dell'attuazione di alcune norme** concernenti il conseguimento della pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 100 o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva e prevede un accantonamento, per un importo equivalente, di alcune dotazioni di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare, di fronte alla suddetta riduzione, il rispetto dei saldi di finanza pubblica (**articolo 72, comma 22**).

Ulteriori
disposizioni

PROTEZIONE CIVILE

Si segnala che la **Sezione II** del disegno di legge di bilancio dispone per l'annualità 2020 un **rifinanziamento di 345 milioni del Fondo per le emergenze nazionali**, disciplinato dall'art. 44 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile).

PUBBLICO IMPIEGO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il disegno di legge di bilancio contiene alcune disposizioni in materia di **pubblico impiego**, dirette, tra l'altro, ad incrementare le risorse per la contrattazione collettiva, nonché a garantire una maggiore trasparenza dei concorsi per il reclutamento di personale.

- Vengono **incrementati di 225 mln di euro per il 2020 e di 1,4 mld di euro dal 2021 gli oneri** a carico del bilancio dello Stato **per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021** del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico (**articolo 13**). Vengono conseguentemente modificati gli importi stabiliti dall'articolo 1, comma 436 della L. 145/2018 per il medesimo triennio 2019-2021:
 - **1.650 milioni** di euro per il **2020** (in luogo dei **1.425 milioni** attualmente previsti);
 - **3.175 milioni** di euro annui **dal 2021** (in luogo dei **1.775 milioni** attualmente previsti).
- Il disegno di legge di bilancio contiene anche alcune disposizioni in materia di concorsi pubblici. Si dispone che anche le tracce delle prove diverse da quelle scritte e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, siano **obbligatoriamente pubblicate sul sito internet** istituzionale del soggetto che bandisce il concorso. Si prevede che i soggetti a cui si applichino i suddetti obblighi di pubblicazione assicurino il **collegamento ipertestuale** dei dati summenzionati, attraverso modalità definite da apposito decreto ministeriale. Infine, si consente che le **graduatorie dei concorsi** per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni approvate nel 2019 siano impiegate, mediante scorrimento, per l'assunzione di **idonei non vincitori**, fino ad un ulteriore **30 per cento** dei posti banditi (nel rispetto dei limiti alle assunzioni previsti dalle norme vigenti). Restano fermi i

Contrattazione
collettiva

Concorsi per il
reclutamento di
personale

termini temporali di validità delle graduatorie (**articolo 18**).

- Il disegno di legge di bilancio ridefinisce i parametri in materia di spese per il personale e di assunzioni degli **enti pubblici di ricerca**, prevedendo: l'abbassamento (dall'80 al 70 per cento) del limite massimo per le spese complessive di personale; la rideterminazione degli aggregati di entrata e di spesa per il calcolo dell'indicatore della spesa; un percorso di graduale riduzione delle spese per il personale in caso di superamento del predetto limite massimo. Viene altresì modificato il limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale dei medesimi enti (**articolo 29**).
- In materia di **personale dell'Amministrazione dei beni culturali**, a decorrere dal 2020, è autorizzata la spesa di **22,5 milioni di euro annui per le indennità**, aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, **del personale non dirigenziale** e viene destinata una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti **dei biglietti di ingresso** ai luoghi e agli istituti di cultura di appartenenza statale alla remunerazione del lavoro straordinario dei dipendenti del medesimo Dicastero (**articolo 44, commi 1 e 2**).
- Il disegno di legge di bilancio prevede, inoltre, la possibilità per il **Ministero della giustizia**, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2020, i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020 (**articolo 48**) e demanda ad un apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità e dei criteri per l'assunzione di sette direttori di istituti penitenziari minorili (**articolo 49, comma 1**). Per i magistrati, inoltre, viene introdotto un sistema di piante organiche flessibili distrettuali (**articolo 52**).
- Per quanto concerne i **limiti di spesa per il personale**, viene estesa alle regioni una norma (già prevista per gli enti locali) sulla disapplicazione di alcuni limiti in materia di spesa per il personale con contratto di lavoro flessibile (**articolo 63, comma 5**).
- Per il rilancio degli **investimenti delle Amministrazioni centrali** dello Stato, con particolare riguardo a profili come economia circolare, decarbonizzazione, riduzione delle emissioni, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, innovazione ad elevata sostenibilità, il disegno di legge istituisce un **Fondo** con una dotazione complessiva di circa **22,3 miliardi** di euro per gli anni dal 2020 al 2034 (**articolo 7**).
- Al contempo, dal 1° gennaio 2020 alle p.a. che rinnovino gli **autoveicoli in dotazione** è introdotto l'obbligo (**articolo 12**) di procedere in misura **non inferiore al 50 per cento** mediante l'acquisto o noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad **energia elettrica o ibrida** (nei limiti delle risorse di bilancio a legislazione vigente).
- Sono disposti inoltre alcuni incrementi di risorse per il rafforzamento strutturale dei processi di **innovazione tecnologica** e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in aggiunta a quanto già disposto con il decreto-legge n. 135 del 2018 (**articolo 71**).

Norme sul personale

Pubblica amministrazione

Infine, per quanto concerne gli **interventi per la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica** si rinvia al paragrafo "*Revisione della spesa pubblica*".

REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Il disegno di legge contiene varie misure volte a ridurre e razionalizzare la spesa pubblica, intervenendo sulla spesa per consumi intermedi, sui compensi e gettoni di presenza degli amministratori, sulle spese nel settore ICT, sulla centralizzazione degli acquisti da parte della P.A, sulla *spending review* dei ministeri.

- Si prevede, in primo luogo, la cessazione della applicazione di una serie di disposizioni, indicate in apposito allegato, adottate nel corso del tempo per il contenimento di varie tipologie di spese delle pubbliche amministrazioni; a fronte di ciò, le pubbliche amministrazioni (escluse regioni, enti locali, servizio sanitario nazionale, agenzie fiscali e casse previdenziali private) sono tenute, a decorrere dal 2020, a contenere la **spesa per l'acquisto di beni e servizi** entro il **livello registrato mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018**. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti che recano vincoli relativi alla **spesa di personale**. Il superamento del livello di spesa stabilito è ammesso solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate. Si prevede, poi, che le pubbliche amministrazioni (escluse regioni ed enti locali e, parzialmente, INPS e INAIL) siano tenute a versare annualmente allo Stato un importo pari a **quanto dovuto**

Riduzione spesa per consumi intermedi

nell'esercizio 2018 in applicazione delle medesime disposizioni indicate nell'allegato, **incrementato del 10%**. Specifiche norme intervengono, poi, sui **compensi, gettoni di presenza** e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi spese) spettanti ai **componenti degli organi** di amministrazione e controllo delle P.A. interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (con esclusione delle società), prevedendo che questi vengano stabiliti dalle amministrazioni vigilanti sulla base di criteri definiti con DPCM da adottare entro 180 giorni. Al fine di assicurare il rispetto delle nuove misure di contenimento della spesa, infine, si sancisce che la violazione degli obblighi previsti costituisce **illecito disciplinare** del responsabile del servizio amministrativo-finanziario, mentre in caso di **inadempienza per più di un esercizio** si applica la sanzione della **riduzione del 30 per cento**, per il restante periodo del mandato, **dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza** corrisposti agli organi di amministrazione (**articolo 72, commi 3-15**)

- Per quanto riguarda il **settore ICT**, si dispone, che le amministrazioni pubbliche (ad esclusione degli enti territoriali) assicurino, per il triennio 2020-2022, un **risparmio del 10%** sulla spesa annuale per la gestione corrente del settore informatico e un risparmio del 5% sulla spesa annuale per la gestione delle infrastrutture informatiche *Data Center* (**articolo 72, commi 23-26**). Spese settore ICT
- Misure finalizzate a ridurre la spesa pubblica estendono l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di **strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione**. A tal fine si inseriscono **alcune tipologie di autoveicoli** tra le categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le amministrazioni e le società pubbliche devono utilizzare le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da **Consip S.p.A.** e dalle **centrali di committenza regionali** di riferimento; inoltre, si consente l'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati di Consip anche con riferimento ai **lavori pubblici** (**articolo 71**). Centrali di acquisto e negoziazione

Si segnala, infine, che nell'ambito dei **definanziamenti disposti con la Sezione II** del disegno di legge sono previsti risparmi di spesa (c.d. **spending review**) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei **Ministeri**, quale contributo delle Amministrazioni centrali al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, indicati nella Relazione tecnica in **977 milioni per il 2020**, in 967 milioni per il 2021 e in 953 milioni a decorrere dal 2022. Spending review Ministeri

- Si prevede, poi, la riduzione (da 400 a 364 milioni annui) del **contributo italiano all'ONU** (**articolo 72, comma 17**) e del limite di spesa connesso all'utilizzo da parte delle università di **docenti** in servizio presso istituzioni scolastiche (**articolo 72, comma 18**). Altri interventi

SANITÀ

In tema di **Sanità** le misure previste dal disegno di legge di bilancio sono riconducibili essenzialmente agli ambiti dell'**edilizia sanitaria** e dell'**abolizione della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie**.

- Viene previsto un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di **edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico**. L'incremento di risorse è pari nel complesso a 2 miliardi di euro. Viene inoltre differito dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2021 il termine per il completamento di alcuni interventi di ristrutturazione edilizia sanitaria, relativi all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (**articolo 9**). Edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico
- Una quota delle risorse statali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico viene poi destinata in favore dell'**utilizzo di apparecchiature sanitarie da parte dei medici di medicina generale**. La proprietà delle apparecchiature acquisite con tali risorse è degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (**articolo 55**).
- Viene inoltre disposta l'**abolizione**, a decorrere dal 1° settembre 2020, della **quota di compartecipazione al costo** in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cd. *superticket*), in attesa della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria. Di conseguenza viene incrementato il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato per un importo di Abolizione del superticket

185 milioni per l'anno **2020** e **554 milioni** di euro annui a decorrere dal **2021**. Si dispone infine che la dotazione del Fondo, istituito presso il Ministero della salute, per la **riduzione della quota fissa** relativa all'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, sia **ridotta di 20 milioni** di euro per il **2020** e **60 milioni a decorrere dal 2021 (articolo 54)**.

SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA

Per quanto concerne gli interventi per la **scuola** e l'**università**, nella **sezione I**:

- si destinano ai **comuni contributi** per gli anni **dal 2020 al 2024**, finalizzati anche a interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di **scuole** (articolo 8, co. 1, lett. b, e fino al co. 9), nonché contributi per gli anni **dal 2020 al 2034** per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi finalizzati anche a messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole (**articolo 8, commi 16-23**); Edilizia scolastica
- si autorizza una spesa per gli anni **dal 2020 al 2024** per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle **scuole di province e città metropolitane (articolo 8, commi 27 e 28)**;
- a decorrere **dal 2020**, si stanziano **€ 30 mln** annui da destinare al **Fondo unico nazionale** per la retribuzione di posizione e di risultato dei **dirigenti scolastici**, per aumentare la retribuzione di posizione di parte variabile e quella di risultato (**articolo 8, comma 13**); Dirigenti scolastici
- **per il 2020**, si incrementano di **€ 11 mln** le risorse destinate alla **formazione dei docenti**, al fine di potenziare la qualificazione in materia di **inclusione scolastica (articolo 8, comma 14)**; Formazione docenti
- **per il 2020**, si incrementano di **€ 2 mln** le risorse destinate all'**innovazione digitale** nella **didattica (articolo 8, comma 15)**; Innovazione digitale didattica
- si prevede la concessione, a decorrere **dal 2020**, di **contributi** a favore delle **scuole pubbliche** di ogni ordine e grado, fino all'80% della spesa sostenuta entro l'anno precedente, per l'**acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici**, nel limite di **€ 20 mln** annui (**articolo 45, commi 1 e 2**); Promozione lettura
- a decorrere **dal 2020**, si riduce (da **€ 25,8 mln**) a **€ 11,6 mln** il limite di spesa connesso all'**utilizzo**, da parte delle università, di **docenti in servizio presso istituzioni scolastiche** per svolgere attività di **tutor** nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria (**articolo 72, comma 18**);
- si posticipa al **29 febbraio 2020** la data entro cui il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio (nell'ambito dell'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne - cd. **opzione donna**) con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico (**articolo 57**);
- **per il 2020**, si incrementa di **€ 16 mln** il Fondo integrativo statale per la concessione di **borse di studio agli studenti universitari (articolo 28, comma 16)**; Borse di studio università
- si includono gli istituti e le **scuole** di ogni ordine e grado, le **istituzioni educative** e le **istituzioni universitarie** tra i soggetti tenuti ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da **Consip**, oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa realizzato e gestito (**articolo 71, comma 3**);
- per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a **€ 120.000**, si **riduce il grado di detraibilità** dall'imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili al 19%. Tra gli stessi vi sono quelli relativi a:
 - **spese** per la **frequenza** di corsi di istruzione scolastica e universitaria;
 - **spese** sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di **disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)**;
 - **canoni** relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli **studenti iscritti ad un corso di laurea** presso una università ubicata in un **comune diverso** da quello di residenza;
 - **erogazioni liberali** a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro (**articolo 75**);
- si **esentano** dal **canone unico** patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito, a partire dal 1° gennaio 2021, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'**occupazione di aree pubbliche** e la **diffusione di messaggi pubblicitari** (art. 97, co. 1-22) - le occupazioni effettuate da Stato,

regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi per finalità specifiche di **educazione (articolo 97, comma 18)**.

Quanto alla **ricerca**, nella **sezione I**:

- si istituisce, nello stato di previsione del MIUR un apposito **fondo** per potenziare la **ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati**, autorizzando la spesa di € 25 mln per il 2020, € 200 mln per il 2021 ed € 300 mln annui a decorrere dal 2022. A tal fine, si costituisce l'**Agenzia nazionale per la ricerca (ANR)**, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e del MIUR, dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale (**articolo 28, commi 1-10**);
- relativamente al quinquennio 2020-2024, si incrementano le somme assegnate nel 2019 in sede di riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, volti a garantire la prosecuzione del finanziamento dei **programmi spaziali nazionali**, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea (**articolo 28, commi 11 e 12**);
- si ridefiniscono i parametri in materia di **spese per il personale** e di **assunzioni degli enti pubblici di ricerca**, prevedendo: l'abbassamento del limite massimo per le spese complessive di personale; la rideterminazione degli aggregati di entrata e di spesa per il calcolo dell'indicatore della spesa; un percorso di graduale riduzione delle spese per il personale in caso di superamento del predetto limite massimo. Si modifica altresì il limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale dei medesimi enti (**articolo 29**);
- nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia si **innalza** dal 25 al 50% il **credito di imposta** delle spese per investimenti in **attività di ricerca e sviluppo**, effettuati fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 (**articolo 38**);
- si **esentano** dal già citato **canone unico** patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le occupazioni effettuate da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi per finalità specifiche di **ricerca scientifica (articolo 97, comma 18)**.

Agenzia nazionale ricerca

Assunzioni enti pubblici di ricerca

Per quanto concerne gli interventi presenti in **sezione II** per gli ambiti scuola, università e ricerca, si segnalano, in particolare, per il 2020, rispetto alla dotazione a legislazione vigente:

- il definanziamento per – **€ 99,0 mln** degli stanziamenti afferenti al **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche** (capp. 1194, 1195, 1196, 1204, 2394), la cui dotazione per il 2020 ammonta a complessivi **€ 511,3 mln**;
- l'incremento per **€ 16,0 mln** del **Fondo per il finanziamento ordinario delle università** (FFO), la cui dotazione ammonta per il 2020 a € 7.618,4 mln;
- l'incremento per **€ 60,0 mln**, del **Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature** (cap. 7266), la cui dotazione per il 2020 ammonta a € 80,0 mln.
- il definanziamento per – **€ 9 mln** dell'autorizzazione di spesa relativa al **Fondo ordinario per gli enti di ricerca** vigilati dal MIUR (FOE) (cap. 7236), la cui dotazione per il 2020 ammonta a € 1.810,8 mln;
- il definanziamento per – **12,7 mln** dell'autorizzazione di spesa relativa al **Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)** (capp. 7245, 7345), la cui dotazione per il 2020 ammonta complessivamente a **€ 91,1 mln**.

Fondo funzionamento scuole

FFO

Edilizia universitaria
FOE

FIRST

SICUREZZA E DIFESA

Gli interventi previsti con riguardo al settore della sicurezza e della difesa riguardano in via principale lo stanziamento di **risorse** da destinare in favore del **personale** delle Forze di polizia, del Corpo dei Vigili del fuoco e alla prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (operazione "Strade sicure").

- In particolare, è autorizzato un **incremento di 48 milioni** - a decorrere dall'anno 2020 - della spesa per compensare prestazioni di **lavoro straordinario** svolte dagli appartenenti delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria). Tali risorse si intendono aggiuntive rispetto all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. Di recente, in particolare, l'articolo 33 del decreto-legge n. 113 del 2018 ha previsto - a decorrere dall'anno finanziario 2018 - un incremento di spesa di circa 38 milioni per il pagamento dei compensi per lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di polizia (**articolo 14**).
- Al contempo, è autorizzato un **incremento di 2 milioni** - a decorrere dall'anno 2020 -

Personale

della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze di servizio "imprevedibili e indilazionabili" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tali risorse, come quelle dell'art. 14, si intendono aggiuntive rispetto all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. Contestualmente, è istituito un **Fondo** - sullo stato di previsione del Ministero dell'interno - finalizzato alla valorizzazione del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, nella prospettiva di una maggiore **armonizzazione del trattamento economico** rispetto a quello del personale delle Forze di Polizia (**articolo 15**).

La dotazione prevista per tale Fondo è di **25 milioni di euro annui**, a decorrere dall'anno 2020.

Si segnala, inoltre, la **proroga fino al 31 dicembre 2020** e limitatamente a 7.050 unità dell'operatività del Piano di impiego di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia (articolo 16). Per tale finalità è autorizzata la spesa di euro **149.973.488** per l'anno 2020.

Da ultimo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il programma 5.8 (**Fondo per le missioni internazionali**, ex articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016 (programma 5.8 cap. 3006/1), reca risorse pari a **1.308,7 milioni di euro per l'anno 2020**.

SPORT

In materia di sport, nella **I sezione**:

- si estende al **2020** la possibilità di usufruire del **credito d'imposta** per le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di **impianti sportivi pubblici** e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Il credito di imposta è pari al **65%** delle erogazioni effettuate nel 2020 (**articolo 20, commi 1-3**); Sport bonus
- si inseriscono anche le **associazioni sportive dilettantistiche** e gli **enti di promozione sportiva** tra i destinatari del **fondo** per interventi in favore delle società sportive dilettantistiche previsto dall'art. 13, co. 5, del [D.L. 87/2018](#) (L. 96/2018) (**articolo 20, comma 4**);
- si prevede il **trasferimento** delle risorse del **Fondo "Sport e periferie"**, già destinate al CONI e poi trasferite alla Sport e salute s.p.a., al bilancio della **Presidenza del Consiglio dei ministri** per essere assegnate all'Ufficio per lo sport, che subentra nella gestione del Fondo. I criteri e le modalità di gestione delle risorse sono stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fatte salve le procedure in corso (**articolo 20, comma 5**); Sport e periferie
- per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro, si rimodula il grado di detraibilità dall'imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili al 19%. Tra gli stessi vi sono anche quelli relativi alle **erogazioni liberali** in denaro in favore delle **società e associazioni sportive dilettantistiche** e le spese sostenute per le **attività sportive** dei ragazzi (**articolo 75**);
- si prevede la possibilità di **riduzione del canone unico** patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - istituito a partire dal 1° gennaio 2021 per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari (**articolo 97, commi 1-22**) – per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate in occasione di **manifestazioni sportive**, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio sia effettuata per **fini non economiche**. Nel caso in cui le manifestazioni siano realizzate con il patrocinio di un comune, di una provincia o di una città metropolitana, tali soggetti possono anche prevedere l'**esenzione** dal canone (**articolo 97, comma 17, lett. b**)).
Inoltre, si **esentano dal canone** i **messaggi pubblicitari**, in qualunque modo realizzati dalle **società sportive dilettantistiche**, rivolti all'interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti (**articolo 97, comma 18, lett. p**)).

Senato: Dossier n. 181/1
Camera: Progetti di legge n. 230 /1
11 novembre 2019

Camera

Servizio Studi
Dipartimento Bilancio

st_bilancio@camera.it - 066760-2233

 CD_bilancio

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
ID0009a